

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 29/10/2018

(Delibera del Consiglio d'Istituto 15.11.2018)

come modificato con Delibera del Consiglio di Istituto del 20 novembre 2019

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Caratteri generali

L'Istituto favorisce e garantisce la partecipazione dei singoli studenti

ART. 1 - FINALITÀ

- a. La Scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, enti istituzionali ed amministrativi e la partecipazione ad attività teatrali e sportive, strumento per realizzare le proprie finalità istituzionali di istruzione, educazione e orientamento, dichiarate nel PTOF; queste iniziative costituiscono parte integrante dell'attività formativa alla pari delle lezioni d'aula, nonché momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
- b. Le uscite devono avvenire in condizioni di sicurezza per gli alunni e gli accompagnatori.

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ESTERNE

- a. Escursioni, cioè uscite a piedi delle scolaresche nei dintorni della scuola. I docenti dovranno preventivamente acquisire, all'inizio dell'anno scolastico, il consenso dei genitori.
- b. Viaggi e visite di integrazione culturale, con finalità di informazione di carattere geografico, storico, artistico e di documentazione su argomenti trattati nelle materie curricolari, compresi spettacoli teatrali o cinematografici.
- c. Visite ad aziende, Scuole ed Enti con finalità di orientamento scolastico e di documentazione sulle realtà produttive del territorio.
- d. Viaggi connessi ad attività sportive, quali manifestazioni sportive scolastiche locali, intercomunali, provinciali e regionali.

ART. 3 – PROCEDURE PER LE USCITE

- a. Le Equipe pedagogiche di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado, riunite in seduta plenaria, esaminano e approvano le proposte di uscite presentate dagli insegnanti, verificandone la validità didattica ed educativa, la coerenza con le attività previste dal POF e dalla programmazione collegiale, l'effettiva possibilità di svolgimento e la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare le classi interessate.
- b. I coordinatori raccolgono le proposte deliberate dalle Equipe pedagogiche formulando un piano delle uscite della classe che trasmettono, entro il 15 novembre, al Dirigente scolastico per l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, rispetto alle gite previste nel primo quadrimestre e nel secondo se già stabilite, ed entro il 15 marzo per le altre gite.

- c. Per ogni uscita le Equipe pedagogiche devono indicare:
1. La meta
 2. Le motivazioni didattiche ed educative
 3. Il programma dell'uscita
 4. Le classi partecipanti e il numero degli alunni;
 5. Il docente responsabile dell'uscita
 6. I nomi degli accompagnatori
 7. Il docente accompagnatore di riserva
 8. Il costo dell'uscita
 9. La durata dell'uscita
 10. La data indicativa dell'uscita
 11. Il mezzo di trasporto utilizzato
- d. Resta per l'Equipe pedagogica la possibilità di far partecipare le classi ad eventi (concerti, spettacoli cinematografici e teatrali, mostre, visite di altro genere) qualora eventualità impreviste ed esigenze particolari lo richiedano, anche se non sono stati esplicitamente inseriti sul piano delle uscite perché non ancora conosciuti;
- e. Il piano delle uscite per l'intero anno scolastico, redatto dalle singole Equipe pedagogiche, viene presentato al Dirigente scolastico, e da questi viene inviato alla Segreteria che provvederà alla stesura del Piano delle Uscite della Scuola. E' compito della Segreteria richiedere preventivi e procedere alla loro comparazione secondo criteri di economicità.
- f. Il Dirigente scolastico presenterà tale Piano al Consiglio d'Istituto entro il mese di novembre per l'approvazione delle gite previste nel primo quadrimestre e nel secondo se già stabilite, ed entro marzo per le altre gite.
- g. Il Docente responsabile della singola uscita, dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto, presenta al Dirigente scolastico gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno sette giorni prima della data dell'uscita.
- h. Il responsabile dell'uscita al rientro deve presentare, se richiesta dal dirigente scolastico, una sintetica relazione sull'andamento dell'iniziativa
- i. Il Direttore dei SGA provvederà agli aspetti istruttori del procedimento.
- j. Per non interferire con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico, le uscite devono avvenire entro e non oltre il 31 maggio, salvo motivazioni particolari.

ART. 4 – ACCOMPAGNATORI

- a. Se l'iniziativa interessa un'unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi, uno ogni quindici alunni; se alle uscite partecipano alunni portatori di handicap, tra gli accompagnatori deve essere presente un docente assegnato alla classe ogni uno o due alunni, secondo la gravità della disabilità.
- b. E' tassativo che gli accompagnatori siano docenti delle Equipe pedagogiche interessate.
- c. I collaboratori scolastici, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, e gli assistenti educativi, dove siano previsti, possono affiancare ma non sostituire i docenti nell'attività di accompagnatori. La responsabilità rimane ai docenti.

- d. Nel designare gli accompagnatori, le Equipe pedagogiche provvedono anche ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe che possa sostituire un collega precedentemente designato, in caso di impedimento del medesimo.
- e. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio anche in altri plessi, è tenuto a prendere accordi con la Dirigenza per la sua sostituzione; se è impegnato anche in altre Scuole, deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico delle scuole in cui presta servizio.
- f.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI

Si auspica la totale partecipazione di ciascuna classe.

- a. Nessun alunno deve essere escluso dai viaggi d'istruzione e dalle uscite guidate per ragioni di carattere economico.
- b. In caso di dichiarate e motivate difficoltà economiche, verificate le disponibilità nell'apposita voce di bilancio, la scuola può contribuire alla copertura di non più della metà del costo dell'uscita per ogni singolo alunno. Eventuali deroghe devono essere attentamente valutate.
- c. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non è concessa l'autorizzazione all'uscita, è pari ai 3/4 degli alunni interessati all'uscita o ai 2/3 degli alunni della singola classe.
- d. Nella Scuola dell'Infanzia è prevista la totale adesione dei partecipanti nel caso in cui non sia possibile offrire assistenza didattica ai bambini che non partecipano all'iniziativa.
- e. Agli alunni che non partecipano all'uscita è comunque garantita la frequenza scolastica.

ART. 6 - NUMERO DELLE USCITE E TETTI DI SPESA

- a. Ogni classe può utilizzare per uscite nel corso dell'anno scolastico al massimo:
 - 2 giorni per le scuole dell'infanzia, primarie e le classi 1° della scuola media,
 - 3 giorni per le classi 2° della scuola media
 - 4 giorni per le classi 3° della scuola media

Le uscite pedonali che non necessitano di mezzi di trasporto per gli spostamenti non sono da conteggiarsi nel limite predetto.

- b. A norma di legge, non è consentita la gestione fuori bilancio, per cui le quote di partecipazione, verranno raccolte, ai sensi dell'art. 3 TITOLO IV (COME MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 NOVEMBRE 2019) del Regolamento d'istituto e della circolare applicativa che sarà pubblicata annualmente:
 - 1) *Il DSGA, ovvero l'amministrativo incaricato delle gite, a seguito della gara di appalto, definito il costo pro capite, comunica il termine entro il quale bisogna provvedere alla raccolta dei fondi, comunicando la data al responsabile dell'uscita didattica o altro.*
 - 2) *I contributi delle famiglie (quote di partecipazioni alunni) in giorni concordati dal referente del progetto e docenti di classe verranno raccolti dai rappresentanti dei genitori.*
 - 3) *In caso di indisponibilità dei rappresentanti di classe, le quote verranno raccolte da altro genitore volontario della classe o del plesso.*

4) *Il rappresentante di classe o un altro genitore volontario verserà appena possibile l'importo sul c/c postale (appena disponibile) o bancario dell'istituto;*

- c. Di norma, il tetto massimo della spesa per un'uscita che si effettua entro la giornata è di € 50; per un viaggio d'istruzione di due giorni (1 pernottamento) è di € 130 e per quelle di 4 giorni (3 pernottamenti) è di €. 270
- d. Di anno in anno, il Consiglio d'Istituto può valutare l'opportunità di variare il tetto massimo fissato per adeguarlo al costo della vita.
- e. Sono auspicabili aggregazioni di classi e di scuole per ottimizzare l'uso dei mezzi di trasporto e contenere le spese.
- f. Nel caso in cui i genitori che hanno firmato l'autorizzazione all'attività, per qualsiasi motivo (salute, punizione o altro) non permettano ai figli di partecipare all'evento, sono tenuti a versare il 50% del costo previsto al fine di partecipare alle spese già impegnate (pullman, guide, etc..).
- g. Le economie delle attività del presente articolo costituiscono un fondo cassa specifico a cui possono accedere, previa valutazione per le vie brevi del DS, i minori le cui famiglie sono in uno stato di difficoltà economica.
- h. Il fondo cassa andrà a cofinanziare le azioni di cui all'articolo 5 lettera a) e lettera b) del presente Regolamento.
- i. Nella cassaforte dell'Istituto e dei plessi non devono essere depositate somme di denaro.

ART. 7 – METE

- a. Nella Scuola dell'Infanzia si possono effettuare uscite di un solo giorno nell'ambito di massimo 100 km dal comune di Limido Comasco. Comunque la durata del viaggio non potrà superare l'ora. Per la Scuola d'Infanzia il numero degli accompagnatori potrà superare il rapporto 1:15;
- b. Nella Scuola primaria sono consentite visite d'istruzione anche al di fuori del territorio regionale, per non più di una giornata.
- c. Per la Scuola secondaria di I grado, sono consentiti viaggi d'istruzione che prevedano 1 pernottamento per le sole classi seconde e 3 pernottamenti per le sole classi terze. Viaggi all'estero sono consentiti ai soli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado.

ART. 8 - MEZZI DI TRASPORTO

Gli spostamenti, nelle uscite, sono da effettuarsi con mezzi pubblici o privati regolarmente forniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti. Le agenzie di viaggio e le aziende di trasporto devono esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa ministeriale vigente.

- a. Per ogni uscita devono essere noleggiati o utilizzati solo mezzi di trasporto che consentano ad alunni ed accompagnatori di viaggiare seduti, nel rispetto della loro capienza massima (cfr. DM 31-01-1997 e Circolare Ministero Trasporti, 11-03-1997, n. 23).

ART. 9 - DEFINIZIONE DEI RUOLI E DEI COMPITI

Nel presente Regolamento vengono citati ruoli operativi che vengono così riassunti: a.

Responsabile del Progetto:

- è tenuto a predisporre il progetto e relazione finale
- compila e firma il modello "Piano visite di istruzione per il DS" entro il 30 novembre
- è l'accompagnatore capofila
- riceve in consegna i documenti di viaggio o soggiorno
- è la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori e la segreteria nelle fasi che precedono l'effettuazione dell'uscita
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e sulle fasi successive.

b. Docenti accompagnatori

- sono tenuti alla vigilanza degli alunni dall'inizio al termine della visita o viaggio
- sono responsabili secondo quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile, con l'integrazione dell'art. 61 della L. 11-07-1980, n. 312 (vedi sotto). **c. DSGA**

dal Codice Civile:

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Dalla **L. 312/1980**:

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale

verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.